



Municipalità di
Lido - Pellestrina

Direzione Decentramento
e Città Metropolitane

Settore Tecnico
Dirigente
arch. Andrea Bellotto

Municipalità Lido-Pellestrina

Servizio Mobilità - Urbanistica
Ambiente

Responsabile del procedimento
arch. Paola Tiozzo Netti

Responsabile dell'istruttoria
dott. Cristian Tonetto

ORDINANZA

NUOVA VIABILITA' NEL BORGO DI MALAMOCCO Istituzione dell'Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato del centro storico di Malamocco

dal 13 agosto 2010

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO DELLA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA

Preso atto

che nel BUR della Regione Veneto n. 77 del 19/09/1997, sono stati pubblicati gli Accordi di Programma sottoscritti tra: Stato (Magistrato alle Acque), Regione Veneto e Comune di Venezia relativamente, tra l'altro, agli interventi su Malamocco-Alberoni al Lido di Venezia ed in particolare modo l'intervento sul borgo di Malamocco che la presente ordinanza intende regolamentare dal punto di vista della circolazione pedonale e veicolare;

che a seguito dell'ultimazione dei lavori relativi agli interventi del Magistrato alle Acque per la difesa degli abitati di Malamocco ed Alberoni - 1° intervento attuativo del progetto generale definitivo è stato dato avvio alla fase sperimentale di gestione della viabilità nel Borgo Antico di Malamocco;

che la soluzione progettuale realizzata prevedeva l'istituzione dell'area pedonale su tutto il borgo di Malamocco, ad eccezione di una limitata porzione del piazzale Malamocco da adibire a parcheggio;

che sono stati ultimati i parcheggi, previsti in progetto, di via Bassanello, di piazzale Malamocco, di strada del Forte Malamocco e di via Teodato;

Premesso che

la Giunta Comunale con Delibera n. 572 del 26/09/2008 prot. 3541 ha riconosciuto e definito la Zona di Malamocco di Particolare Rilevanza Urbanistica e sulla stessa ha istituito, con medesimo provvedimento l'Area Pedonale come definita dall'elaborato grafico allegato.

il dirigente dell'Area Servizi Tecnici e Manutentivi della Municipalità di Lido-Pellestrina ha dato esecuzione alla deliberazione di cui sopra mediante l'Ordinanza Dirigenziale rep. 27/2009 del 20/01/2009 e le Ordinanze Dirigenziali rep. 865/09 del 14.10.2009 e rep. 22/10 del 11.01.2010 a carattere sperimentale per l'organizzazione della mobilità;

la Giunta Comunale con Delibera n. 554/2010 del 12.07.2010 ha istituito la Zona a Traffico Limitato e la nuova perimetrazione dell'Area Pedonale del Borgo Antico di Malamocco come definito dall'elaborato grafico allegato così come indicato dall'Esecutivo della Municipalità di Lido Pellestrina nella propria Delibera n. 19 del 10.06.2010 e dal conseguente parere favorevole espresso con Delibera di Esecutivo n. 21 del 17.06.2010;

Considerato

la definizione dell'art. 3, comma 1°, voce 2, del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", per "Area Pedonale" (A.P.) si deve intendere l'area interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli di servizio di emergenza, i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.

la definizione dell'art. 3 comma 1°, voce 54, del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada", per "Zona a Traffico Limitato" (Z.T.L.) si deve intendere l'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

gli esiti della fase di sperimentazione delle Ordinanze rep. 865/09 del 14.10.2009 e 22/10 del 11.01.2010 e vista la necessità di razionalizzare l'organizzazione della mobilità all'interno del Borgo Antico di Malamocco;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 554/2010 l'Amministrazione ha considerato che l'attuale disciplina dell'area può essere ulteriormente perfezionata per meglio coniugare le esigenze di tutela e riqualificazione urbanistica del borgo antico di Malamocco con le necessità dei residenti, delle attività economiche e di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive, così come da questi in più occasioni rappresentato all'Amministrazione;

il volume e la tipologia di traffico veicolare e pedonale cui sono sottoposti i tratti stradali e le aree pavimentate individuati nelle premesse;

Visti

l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada".

ORDINA

la revoca delle precedenti Ordinanze rep. Ord. 22/10 del 11.01.2010 "Nuova viabilità nel borgo di Malamocco, istituzione Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato del centro storico di Malamocco, e 27/09 del 20/01/2009 "istituzione area pedonale rio Terà, piazza delle Erbe, campo della Chiesa e piazza Maggiore a Malamocco";

1) dal 13 agosto 2010 in attuazione di quanto definito nelle Delibere di Giunta Comunale n. 572 del 26/09/2008 e n. 554/2010 del 12.07.2010

l'istituzione dell'Area Pedonale nei seguenti tratti viabili:

rio Terà, piazza delle Erbe, piazza Maggiore, campo della Chiesa, ramo Pescatori, via Pescaria, Merceria, ramo Merceria, calle Pistoria, calle del Forno, calle del Paradiso e ponte di Borgo, calle de la Scoeta e Sottoportego Povolati, calle Alberti, calle de la Madonna, calle San Giovanni, calle Braura dal civico 1 al civico 4, calle de la Bissa, come evidenziato nell'allegato grafico.

l'istituzione della Zona a Traffico Limitato dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nei seguenti tratti viabili:

piazzale Malamocco, fondamenta de la Madonna, fondamenta Squero Vecchio, calle dei Meloni, campiello dei Meloni, corte Bravera, campo Nicoli, rio Terà, calle Braura dal civico 2 a rio Terà, come evidenziato nell'allegato grafico.

l'istituzione del divieto di transito in fondamenta Squero Vecchio, nel tratto compreso tra l'intersezione con rio Terà Squero Vecchio e la fine di fondamenta Squero Vecchio ad esclusione dei residenti con passo carrabile.

l'istituzione dell'area a parcheggio di veicoli in piazzale Malamocco così regolamentata:

stalli di sosta a disco orario 60 minuti dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 come individuati nell'allegato grafico "B" dal numero 34 al numero 44;

stalli di sosta riservati ai residenti nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale sopra istituite, sprovvisti di concessione di passo carrabile, come individuati nell'allegato grafico "B" dal numero 1 al numero 30;

n. 2 stalli di sosta per diversamente abili come individuati nell'allegato elaborato grafico ai numeri 31 e 45;

n. 2 stalli di sosta per operazioni di carico-scarico come individuati nell'allegato elaborato grafico ai numeri 32 e 33;

In tutta l'Area Pedonale di cui all'allegata planimetria "A" viene istituito dalle 00.00 alle 24.00 il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione del veicolo per tutti i mezzi a motore.

l'istituzione del divieto di sosta 00.00-24.00 con rimozione su tutta la Zona a Traffico Limitato, l'Area Pedonale e sulla porzione di piazzale Malamocco escluso dalla perimetrazione della Zona a Traffico Limitato ad eccezione degli stalli di sosta regolamentare sopra istituiti. Nella sola Zona a Traffico Limitato è consentita la sosta per operazioni di carico scarico in tempi brevi ai sensi dell'art. 157, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992 ai veicoli cui è consentito il transito.

l'istituzione di stalli di sosta per motocicli riservati ai residenti nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale in piazzale delle Erbe, nell'area a ridosso della darsena, e stalli di sosta per motocicli in piazzale Malamocco. Il transito nell'Area Pedonale dovrà avvenire con i motocicli condotti tassativamente a mano;

Nell'Area Pedonale e nella Zona a Traffico Limitato di cui all'allegata planimetria "A" in deroga ai divieti sopra istituiti potranno accedere, senza alcuna autorizzazione i seguenti veicoli:

- Veicoli delle forze dell'ordine, di pronto intervento anche tecnologico (reti di sottoservizi), dei servizi di soccorso socio - sanitario anche volontario comunque contraddistinti da apposite sigle, simbologie o loghi aziendali;
- Veicoli delle ditte incaricate alla manutenzione urbana aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t;
- Velocipedi ove non espressamente vietato;
- Veicoli utilizzati per il trasporto funebre;
- Veicoli aventi esposto l'apposito contrassegno per disabili;
- Veicoli del servizio pubblico non di linea per servizi dei residenti o dimoranti del Borgo di Malamocco;

Nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale di cui all'allegata planimetria "A" in deroga al solo divieto di transito sopra istituito potranno accedere previa autorizzazione permanente rilasciata dalla Municipalità di Lido Pellestrina, unitamente ad un apposito contrassegno identificativo di colore verde (mod. 1.2 allegato "C"), i seguenti veicoli:

- Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5t di proprietà o in uso esclusivo a titolari di posto auto, stalli di sosta, aree o rimesse private esterne alla sede stradale (e comunque interdette al pubblico transito) per le quali sussiste la concessione di un passo carraio; la titolarità del posto auto, stallo di sosta aree o rimesse private esterne alla sede stradale, in via esclusiva, a titolo oneroso o gratuito dovrà essere debitamente documentata;

Nella Zona a Traffico Limitato, esclusa l'Area Pedonale, di cui all'allegata planimetria "A" in deroga al solo divieto di transito sopra istituito potranno accedere limitatamente alle operazioni di carico-scarico, previa autorizzazione permanente rilasciata dalla Municipalità di Lido Pellestrina, unitamente ad un apposito contrassegno identificativo di colore blu (mod. 1.3 allegato "C"), i seguenti veicoli:

- Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5t di proprietà o in uso esclusivo ai residenti anagrafici nelle vie interne alla Zona a Traffico Limitato, delimitata come in allegato A;
- Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5t di proprietà o in uso esclusivo ai soggetti che dimorano in una unità immobiliare ad uso esclusivamente abitativo, sita lungo le vie interne alla Zona a Traffico Limitato delimitata come in allegato A, e che siano o proprietari dell'unità immobiliare o titolari di contratto per uso abitativo regolarmente registrato con utenze domestiche a loro intestate;

Nella Zona a Traffico Limitato di cui all'allegata planimetria "A" in deroga al solo divieto di transito sopra istituito potranno accedere limitatamente alle operazioni di carico-scarico in tempi brevi, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Comando di Polizia Municipale unitamente ad un apposito contrassegno identificativo (mod. 1.1 allegato "C"), i seguenti veicoli:

- Veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5t di proprietà o in uso esclusivo a persone soggiornanti presso abitazioni o strutture turistico ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato delimitata come in allegato A, e che siano rispettivamente titolari di contratto di locazione, o proprietari dell'immobile, o in possesso di prenotazione. La prenotazione sostituisce il contrassegno di autorizzazione;

Negli stalli di sosta riservati ai residenti potranno sostare i veicoli di massa a pieno carico inferiore a 3,5 t di proprietà o in uso esclusivo ai residenti nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale sopra istituite, sprovvisti di concessione di passo carrabile, previa autorizzazione permanente rilasciata dalla Municipalità di Lido Pellestrina, unitamente ad un apposito contrassegno identificativo di colore giallo (mod. 1.4 allegato "C") nel numero di un contrassegno per nucleo familiare.

Nella Zona a Traffico Limitato, ivi compresa l'Area Pedonale, è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata del veicolo 00.00-24.00 ai veicoli destinati al trasporto di merci;

Nell'area di piazzale Malamocco compresa tra palazzo Pretorio e rio Terà, in deroga al divieto di sosta sopra istituito potranno accedere e sostare, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Comando di Polizia Municipale unitamente ad un apposito contrassegno identificativo (mod. 1.1 allegato "C") i veicoli delle attività commerciali ambulanti garantendo sempre e comunque il transito veicolare da e per fondamenta della Madonna.

Nell'area fronte via Malamocco riservata alle operazioni di carico-scarico per asporto rifiuti Veritas Spa e per operazioni di messa in orario mezzi Servizio di Trasporto Pubblico di Linea è istituito il divieto di sosta 00.00-24.00 con rimozione forzata del veicolo, ad eccezione dei mezzi Veritas e Actv.

Altre casistiche saranno valutate dagli uffici competenti, volta per volta a seconda delle reali necessità di accesso.

Segnaletica stradale

Agli accessi dell' Area Pedonale sarà installata la segnaletica stradale di cui alla fig. II. 320, art. 135, del D.P.R 16/12/1992 n° 495.

Agli accessi della Zona a Traffico Limitato sarà installata la segnaletica stradale di cui alla fig. II. 322/a, art. 135, del D.P.R 16/12/1992 n° 495. La segnaletica verticale ed orizzontale interna alla Area Pedonale ed alla ZTL sarà sensibilmente ridotta così da garantire il massimo rispetto del contesto architettonico del centro storico.

Interventi sulla rete viaria limitrofa all'Area Pedonale

Per l'attuazione della Area Pedonale saranno apportate le seguenti modifiche alla circolazione veicolare:

Via Bassanello, via del Forte, via Teodato Ipato: istituzione "zona 30" con conferma del doppio senso di circolazione. Sosta consentita sui parcheggi autorizzati.

Contrassegni di autorizzazione per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato

I veicoli autorizzati ad accedere alla Zona a Traffico Limitato sopra individuate, ad eccezione dei velocipedi, dovranno esporre in modo ben visibile, sul parabrezza, i contrassegni di Autorizzazione del tipo di cui all'allegato "C", sul quale sono riportati la targa del veicolo od il numero di contrassegno di identificazione. Sul contrassegno di Autorizzazione deve essere indicato il numero e la data di registrazione, ed essere apposta la firma del responsabile degli uffici competenti. Sul contrassegno di Autorizzazione sono inoltre riportati ulteriori dati variabili dipendenti dal tipo di richiesta presentata.

I contrassegni di Autorizzazione sono esentati dall'imposta di bollo.

Tutti i contrassegni di Autorizzazione permanente saranno compilati e consegnati dal Settore Tecnico - Servizio Mobilità - Urbanistica – Ambiente della Municipalità di Lido Pellestrina che redigerà e conserverà i relativi registri.

Tutti i contrassegni di Autorizzazione temporanea saranno compilati e consegnati dalla locale Sezione della Polizia Municipale del Lido;

Modalità per la richiesta dei contrassegni di accesso alla Zona a Traffico Limitato

1. Per l'ottenimento dei contrassegni di Autorizzazione permanente per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, dovrà essere presentata apposita richiesta alla Municipalità di Lido Pellestrina contenente:
 - Generalità e residenza del proprietario e dell'utilizzatore del veicolo.
 - Luogo da raggiungere all'interno della Area Pedonale o della Zona a Traffico Limitato.
 - Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta.
 - Tipo e targa del veicolo (esclusi i ciclomotori).
 - Numero del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
 - Generalità dell'intestatario del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
 - Motivo per il quale si richiede l'accesso alla Area Pedonale o alla Zona a Traffico Limitato.
 - Autorizzazione di passo carraio o richiesta della medesima autorizzazione

Alla richiesta dovrà essere allegata copia integrale della carta di circolazione del veicolo o del certificato di consegna del contrassegno di identificazione.

2. Per l'ottenimento dei contrassegni Autorizzazione Temporanea per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato dovrà essere presentata apposita richiesta alla locale Sezione della Polizia Municipale del Lido contenente:
 - Generalità e residenza del proprietario e dell'utilizzatore del veicolo.
 - Luogo da raggiungere all'interno della Area Pedonale o della Zona a Traffico Limitato.
 - Indicazione della ragione sociale e della sede della Ditta.
 - Tipo e targa del veicolo (esclusi i ciclomotori).
 - Numero del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
 - Generalità dell'intestatario del contrassegno di identificazione (per i ciclomotori).
 - Motivo per il quale si richiede l'accesso alla Area Pedonale o alla Zona a Traffico Limitato.

Alla richiesta dovrà essere allegata copia integrale della carta di circolazione del veicolo o del certificato di consegna del contrassegno di identificazione.

Il Servizio Mobilità - Urbanistica – Ambiente della Municipalità di Lido Pellestrina in collaborazione con la locale Sezione della Polizia Municipale del Lido seguirà le procedure necessarie alla emissione dei permessi nonché coordinerà e vigilerà sulla installazione della segnaletica stradale necessaria alla istituzione dell'Area Pedonale e della Zona a Traffico Limitato.

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica prevista dalla disciplina vigente.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia, della Municipalità di Lido-Pellestrina e pubblicizzata a mezzo stampa locale. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Viene abrogata ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.

Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.L. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.

Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.

F.to il Dirigente
arch. Andrea Bellotto